



Comune di Capo d'Orlando

(Provincia di Messina)

Area Economico – Finanziaria

T.T20/18

G.M. N. 70 DEL 25.03.2009

PIANO DI DECORO URBANO DEGLI SPAZI PUBBLICI O DI USO PUBBLICO UTILIZZATI DA SOGGETTI PRIVATI

Art. 1

Finalità ed ambito di applicazione

FINALITA'

Il piano disciplina le modalità di utilizzo del suolo pubblico e le relative tipologie e forme di arredo da utilizzare per la sua fruizione da parte degli esercenti e degli avventori.

Il presente piano attua:

- i principi dell'Amministrazione Comunale per la regolamentazione del decoro urbano nei casi di occupazione del suolo pubblico in favore delle attività commerciali;
- le finalità perseguite dallo Statuto Comunale mirate alla promozione e lo sviluppo dell'economia locale come presupposto più generale di tutela dell'immagine della città.

AMBITO DI APPLICAZIONE

- Il presente piano è esplicitazione del vigente regolamento Comunale per l'applicazione del canone di occupazione di spazi e aree pubbliche, approvato con delibera commissariale n.32 del 20.04.06 e del quale costituisce integrazione.
- Le statuizioni del presente piano sono vincolanti all'interno della zona delimitata dalla via Cordovena, via A. Doria, via Libertà, S.S.116., S.S.113, via Benefizio e via Michelangelo ed inoltre sul lungomare Ligabue e su tutta la strada panoramica per San Gregorio tratto compreso da via Liberta e la zona portuale, compresa la p.zza Melitta DAMIANO e la villa Bagnoli. Mentre costituiscono direttive e principi

da applicare nella restante parte del territorio comunale, tenendo conto delle condizioni oggettive dei luoghi e sempre nel rispetto degli standard.

Sul suolo Comunale possono essere utilizzate solo strutture precarie ed amovibili, di norma adiacenti al locale di esercizio e su spazi non contigui a vie strette e di traffico intenso.

Nelle zone individuate dal presente articolo, possono essere realizzate, anche su terreni privati, strutture precarie al servizio dell'attività commerciale da svolgere, purchè rispettino le caratteristiche, gli ingombri e i colori previsti dalle presenti norme .

Art. 2

Elementi di arredo urbano e interventi diversi o per opere minori.

L'insieme degli oggetti e delle attrezzature correlati allo svolgimento delle attività urbane costituiscono il complesso di elementi che concorrono a definire l'immagine della città. La loro organizzazione dovrà sempre considerare il contesto urbano di riferimento e le caratteristiche architettoniche delle facciate e degli spazi in cui si andranno ad inserire, sempre nel rispetto dell'unitarietà e omogeneità degli elementi e del decoro complessivo dei luoghi.

Gli interventi di arredo urbano o per opere minori che possono interessare spazi pubblici o di uso pubblico sono:

- bacheche, chioschi, pensiline di fermata autobus, ogni altro elemento di tipo prefabbricato ecc...
- Inoltre verande, tende, piante, porta oggetti e gli altri materiali o attrezzature riportati nel seguente articolo 3 .

Tutti gli interventi che occupano il suolo pubblico debbono essere preventivamente autorizzati, come previsto dai successivi articoli. Qualora, sul suolo comunale, sia necessario creare un ulteriore piano, quest'ultimo dovrà essere semplicemente appoggiato al suolo pubblico previa collocazione di uno strato di materiale isolante non aderente tipo plastica, rame, alluminio ecc., con espressa esclusione di malte cementizie o collanti. Il piano non potrà essere più alto di cm.15 e comunque dovrà rispettare le quote dei marciapiedi, prevedendo l'accesso per i diversabili

Art. 3

Autorizzazioni

3.1 Chioschi, pensiline.

L'installazione di bacheche, chioschi, pensiline, tende è subordinata su tutto il territorio comunale alla prescritta autorizzazione prevista dalle vigenti norme urbanistiche, in materia edilizia e del codice della strada.

3.2 Volumi tecnici per l'installazione di servizi pubblici.

La realizzazione di volumi tecnici è subordinata su tutto il territorio comunale alla prescritta autorizzazione prevista dalle vigenti norme urbanistiche ed in materia di edilizia. Sono vietati volumi tecnici di impianti di aziende erogatrici di pubblici servizi la cui collocazione comprometta visuali rilevanti dal punto di vista storico- ambientale, la sicurezza del traffico meccanico e il movimento dei pedoni.

3.3 Interventi di arredo

Tutti gli interventi di arredo urbano, anche se non disciplinati nei precedenti punti, ossia verande, bacheche, chioschi, pensiline, tende, pensiline di fermata autobus, pensiline copricarrelli, arredo verde pubblico con fioriere, fontanelle, impianti di segnaletica stradale, attrezzature per l'illuminazione, cabine telefoniche, cassette postali sono soggetti ad approvazione di specifico progetto o piano di distribuzione. La domanda per tali interventi, redatta preferibilmente su appositi modelli predisposti dall'Amministrazione Comunale dovrà essere corredata dai seguenti documenti:

- a) quattro planimetrie generali: due in scala 1:500 per rappresentare lo spazio da occupare e la disposizione del materiale e due in scala 1:1000 per rappresentare la collocazione dell'intervento nel contesto urbano o territoriale nonché il rapporto di quest'ultimo con le eventuali preesistenze, naturali e non, sul lotto di pertinenza o comunque sullo spazio occupato;
- b) progetto dell'opera (piante, alzati, sezioni in scala opportuna) con eventuali dettagli e la descrizione dei materiali da impiegare o piano di distribuzione degli oggetti da collocare sul territorio comunale;
- c) documentazione fotografica dello stato di fatto dell'area interessata;
- d) dichiarazione del rispetto delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza degli impianti a rete di servizio all'area oggetto di concessione;
- e) ogni altro elaborato tecnico-descrittivo utile alla rappresentazione della richiesta sistemazione di suolo pubblico.

3.4 Tende

E' consentita l'installazione di tende a getto e senza ancoraggio a terra, sia a copertura del suolo pubblico avuto in concessione(tende di tipo A) sia quelle che non comportano occupazione di suolo pubblico e disciplinate dall'art.5 del regolamento per l'applicazione C.O.S.A.P. (tende di tipo B) . Le tende possono essere realizzate con strutture fisse a sbalzo ancorate fronte strada all'edificio che ospita l'esercizio. Eccezionalmente e previa valutazione caso per caso in relazione al contesto urbano, le tende di tipo A possono essere realizzate con strutture sostenute anche da supporti posti ai lati e, solo se non impediscono la vista del contesto di riferimento, con strutture retrattabili . In entrambi i casi, le tende, di tipo A e di tipo B dovranno avere un'altezza da terra e un vuoto per il libero passaggio di almeno metri due e dieci e non possono superare in lunghezza il fronte dell'esercizio a cui sono di supporto ed in larghezza il relativo

marciapiede o il suolo oggetto di autorizzazione per l'occupazione ed essere in tinta unita di colore chiaro (bianco, avorio, ecrù). E' possibile mantenere il colore delle tende già esistenti, con l'obbligo di adeguarsi a quanto sopra al momento della loro prima sostituzione. Le ditte obbligate dal contratto di franchising ad usare colori diversi potranno essere, caso per caso, autorizzate a derogare ai colori sopra indicati.

La superficie coperta in concessione per le tende di tipo A) potrà essere delimitata con fioriere, come previsto dal punto 4.4. del seguente articolo 4, purchè siano lasciati liberi i passaggi pedonali. Dal 01.Novembre al 30.Aprile, con esclusione di quella riservata al passaggio dei pedoni, potrà essere tamponata sino ad una altezza max di mt 1,80 con pannelli paravento, come previsto dal punto 4.7 del successivo articolo 4..Inoltre dovranno essere rispettate le prescrizioni dei punti 5.5, 5.7, 5.8 del successivo articolo 5. Fermo restando le superiori limitazioni l'autorizzazione per il citato tamponamento potrà essere rilasciata se la struttura si inserisce senza alterazioni nel contesto circostante, sia proporzionale agli spazi liberi circostanti, non sia di limitazione all'uso normale degli spazi pubblici restanti, non limiti la visuale di spazi o scorci urbani o paesaggistici.

3.5 Verande

Le verande, sempre con strutture precarie e amovibili, sono ammissibili solo all'esterno della zona e vie individuate dall'articolo 1 del presente piano, in aree a ridosso dell'esercizio pubblico, su suolo pubblico che può essere sottratto alla circolazione veicolare, purchè gli altri lati perimetrali distino almeno 1,20 metri dal ciglio della strada e da manufatti esistenti . La struttura portante, che non deve intralciare l'accesso veicolare o pedonale, in pali o travi, può essere di metallo, brunito o di colore in sintonia con il contesto circostante, o di legno. L'altezza esterna del tetto può essere max di metri 3,00, e può essere coperto con telo (nei colori in sintonia con il contesto circostante), vetro o simil vetro, rame antichizzato o gregato, alluminio simil legno. La superficie coperta potrà essere delimitata con fioriere, come previsto dal punto 4.4. del seguente articolo 4. Dal 01.Novembre al 30.Aprile potrà essere tamponata sino ad una altezza max di mt 1,80 con pannelli paravento, come previsto dal punto 4.7 del successivo articolo 4..Inoltre dovranno essere rispettate le prescrizioni dei punti 5.5, 5.7, 5.8 del successivo articolo 5. Fermo restando le superiori limitazioni l'autorizzazione potrà essere rilasciata se la struttura si inserisce senza alterazioni nel contesto circostante, sia proporzionale agli spazi liberi circostanti, non deve essere di limitazione all'uso normale degli spazi pubblici restanti, non deve limitare la visuale di spazi o scorci urbani o paesaggistici.

Nel territorio all'interno della zona e delle vie descritte nell'art.1, non sono ammesse verande e gazebi, ma solo tende o ombrelloni , secondo quanto previsto dai punti 3.4 e 4.7. Nei casi di occupazione di suolo pubblico la superficie potrà essere delimitata con fioriere, come previsto dal punto 4.4. del seguente articolo 4, purchè siano lasciati liberi i passaggi pedonali. Dal 01 Novembre al 30 Aprile la predetta superficie, con esclusione di quella riservata al passaggio dei pedoni, potrà essere tamponata sino ad una altezza max di mt 1,80 con pannelli paravento, come previsto dal punto 4.7 del successivo articolo 4..Inoltre dovranno essere rispettate le prescrizioni dei punti 5.5, 5.7, 5.8 del successivo articolo 5. Fermo restando le superiori limitazioni l'autorizzazione per il citato tamponamento potrà essere rilasciata se la struttura si inserisce senza alterazioni nel contesto circostante, sia proporzionale agli spazi liberi circostanti, non deve essere di limitazione all'uso normale degli spazi pubblici restanti, non deve limitare la visuale di spazi o scorci urbani o paesaggistici.

3.6 Insegne

All'interno della zona delimitata dalla via Pirandello piazza 4 luglio, via Volta, via della Fonte via Libertà, lungomare Andrea Doria non possono essere autorizzate insegne, luminose e non, a bandiera. Quelle esistenti dovranno essere sostituite entro il 31.12.2009.

3.4 Limitazioni

Tutte le opere elencate nel presente articolo 3 non devono alterare o turbare il quadro urbano o i lineamenti delle costruzioni entro le quali eventualmente si collochino, né costituire ostacolo, anche visivo, per la pubblica circolazione e dovranno essere posizionate nel rispetto delle norme previste dal Codice della Strada. Queste limitazioni valgono anche per le strutture precarie da realizzare sul suolo privato.

Art. 4

Attrezzature esterne di carattere precario e temporaneo

4.1 Le attrezzature esterne di carattere precario e gli arredi di pertinenza di esercizi commerciali, collocati su suolo privato, pubblico o di uso pubblico, devono avere carattere di provvisorietà, in quanto mantenibili in sito sino alla scadenza della concessione d'uso del suolo. Tali elementi dovranno possedere requisiti di agevole asportabilità.

4.2 L'occupazione di piazze e slarghi con strutture temporanee quali palchi, gazebo o tensostrutture, è concedibile in occasione di manifestazioni a carattere pubblico e per la stessa durata, dove ciò non sia in contrasto con la tutela di edifici e cose di interesse culturale e ambientale, e dove non costituisca pregiudizio per la sicurezza della viabilità meccanizzata o barriera architettonica per quella pedonale.

4.3 Nelle piazze e lungo i percorsi pedonali quali marciapiedi è ammessa l'occupazione di suolo solo con arredi di bar e di esercizi di ristorazione. Lo spazio occupato dalla stessa ditta titolare dell'esercizio dovrà essere attrezzato in modo omogeneo, anche per le caratteristiche dei materiali previsti dal punto 4.4 e dovrà essere proporzionato con la superficie degli spazi limitrofi. L'occupazione dovrà avvenire secondo i criteri enunciati nel vigente "Regolamento comunale per l'applicazione del canone di occupazione di spazi e aree pubbliche" di cui in premessa.

4.4 Tavoli, sedie, ombrelloni, fioriere ed espositori vari dovranno rispondere alle seguenti caratteristiche:

- a) I tavoli e le sedie da collocare negli spazi pubblici dovranno essere realizzati in materiale naturale quale legno, vimini o in metallo.
- b) Gli ombrelloni dovranno avere struttura lignea e copertura parasole in tinta unita chiara (bianco, avorio, ecrù).
- c) Nelle aree di occupazione adiacenti la sede stradale è consentito il posizionamento di recinzioni in legno a colonna ad innesto o, eccezionalmente fioriere; tutti questi elementi non potranno avere altezza maggiore di cm.140, fiori e piante compresi.
- d) L'uso di fioriere è consentito a corredo di ingressi o vetrine di esercizi commerciali, semprechè non sia di impedimento alla circolazione pedonale e nel rispetto della normativa sulle barriere architettoniche e del Codice della Strada. Le fioriere non dovranno essere realizzate in plastica o materiale simile, dovranno avere il requisito di asportabilità ed essere rifinite esternamente di colore "cotto" o in sintonia con il contesto urbano. Il verde dovrà essere conservato in buono stato di manutenzione. Le fioriere a corredo delle vetrine dovranno prioritariamente interessare tratti unitari, volti a qualificare l'ambito interessato dall'intervento tramite l'utilizzo di vasi e specie verdi uguali fra loro. Dovranno essere evitate situazioni di disordine o di concomitanza con altre collocazioni (es. espositori vari, portolocandine, bacheche ecc.) Non è consentito l'uso o la permanenza sul suolo pubblico di fioriere vuote o disadorne.
- e) L'occupazione del suolo pubblico di espositori vari, rientranti nella zona e nelle vie descritte dall'art.1, è consentito unicamente con le seguenti limitazioni:
 - espositori di giornali, nel numero massimo di 2,
 - porta locandine nel numero massimo di tre
 - detti supporti dovranno essere collocati in aderenza all'esercizio commerciale e all'interno del suo ingombro prospettico e non potranno superare le dimensioni di cm 25 in larghezza e di cm 200,00 in lunghezza

4.5 E' consentito l'uso di espositori mobili per fiori e piante, di larghezza massima cm 30, lunghezza massima cm.200,00, altezza da terra cm.150, a condizione che siano collocati in aderenza dell'esercizio e lascino uno spazio libero sul marciapiede antistante di almeno 150 cm

4.6 E' consentito l'uso di bacheche, chiuse o a giorno, per l'esposizione di campioni dei prodotti trattati dall'esercizio, di larghezza massima cm 25 compresa la sporgenza dei prodotti esposti, lunghezza massima cm.200,00, altezza da terra cm.200,00, a condizione che siano collocati in aderenza al muro dell'esercizio, che rimanga uno spazio libero sul marciapiede di almeno 150 cm e che non contengano alimenti destinati al consumo.

4.7 Gli elementi riscaldatori, da posizionare solo durante la stagione invernale dovranno essere omologati a norma di legge, dovranno essere collocati entro lo spazio concesso per l'occupazione e non dovranno intralciare o causare disturbo alla percorribilità pedonale. Sarà inoltre consentito il posizionamento di pannelli paravento delimitanti l'area di occupazione, purchè siano collocati esclusivamente dal 01

Novembre al 30 Aprile, siano di tipo trasparente avente altezza massima cm. 180 e non vengano infissi al suolo comunale.

4.8 Non è consentita l'installazione sul suolo pubblico di apparecchi fissi per la distribuzione di beni di consumo, ad esclusione dei distributori di prodotti farmaceutici e di palette per cani, né sarà consentito occupare suolo pubblico con carrelli di supermercato o con altro tipo di merce ed oggetti.

4.9 Tutte le occupazioni dovranno rispettare la normativa sulle barriere architettoniche e le disposizioni del Codice della Strada, e non dovranno essere di impedimento alla circolazione pedonale, garantendo, in ogni caso, una larghezza minima di almeno m. 1,20 per il transito comunale. L'occupazione di spazi pubblici o di uso pubblico potrà avvenire solo dopo il rilascio, da parte del Dirigente competente, della concessione di occupazione suolo pubblico, nelle forme e nei modi stabiliti dall'apposito vigente "regolamento Comunale per l'applicazione del canone di occupazione di spazi e aree pubbliche" di cui in premessa.

Art. 5

Chioschi

5.1 E' consentito, come da stabilito dal Consiglio Comunale la collocazione su suolo pubblico di chioschi previo rilascio della prescritta autorizzazione di cui alle vigenti norme urbanistiche in materia edilizia, nel rispetto delle disposizioni impartite dal nuovo Codice della Strada e suo regolamento di esecuzione.

5.2 L'installazione di chioschi in aree pubbliche o a verde pubblico dovrà avvenire nel rispetto delle architetture, anche vegetali e delle attrezzature esistenti, garantendo l'inserimento armonico e coordinato dal punto di vista paesaggistico.

5.3 I chioschi dovranno essere, in rapporto ai luoghi di impianto, di dimensioni minime funzionali allo svolgimento dell'attività. Non è consentito realizzare manufatti che consentano al loro interno la permanenza di persone, che non siano il gestore.

5.4 I chioschi dove viene svolta l'attività di somministrazione di alimenti e bevande (bar) o la vendita di generi alimentari dovranno essere dotati di registrazione sanitaria.

In ogni caso, l'arredamento e le attrezzature esterne dovranno essere conformi a quanto previsto dal presente piano e la superficie massima di occupazione dal chiosco non potrà superare i 25 mq. e, comunque, il suo ingombro non potrà oltrepassare il fronte dell'edificio ove affaccia, limitandosi, in tal

caso, la sua profondità ai minimi necessari per utilizzare lo spazio concesso, valutabile ad insindacabile giudizio del Dirigente competente al rilascio della richiesta concessione di suolo pubblico.

5.5 Dovranno essere evitati manufatti in alluminio anodizzato, ma utilizzati preferibilmente legno, ferro, ghisa, rame e finiture nei colori bruniti o canna di fucile, salvi motivate diverse tonalità in sintonia con il contesto urbano (facciate, arredi etc.).

5.6 I chioschi destinati alla vendita di giornali non potranno superare i 20 mq. di superficie complessiva .

5.7 Gli interventi volti ad insediare sul territorio i chioschi sono soggetti alla concessione di occupazione suolo, che dovrà prevedere tempi e modi per la demolizione e per ripristino dell'area, rilasciata dal competente Dirigente.

La domanda per la prescritta autorizzazione di cui alle vigenti norme urbanistiche in materia edilizia dovrà essere corredata, oltre alla documentazione urbanistica dai seguenti documenti:

- a) quattro planimetrie generali: due in scala 1:500 per rappresentare lo spazio da occupare e la disposizione del materiale e due in scala 1:1000 per rappresentare la collocazione dell'intervento nel contesto urbano o territoriale nonché il rapporto di quest'ultimo con le eventuali preesistenze, naturali e non, sul lotto di pertinenza o comunque sullo spazio occupato;
- b) progetto dell'opera (piante, alzate, sezioni in scala opportuna) con eventuali dettagli e la descrizione dei materiali da impiegare;
- c) relazione tecnico illustrativa;
- d) documentazione fotografica dell'area interessata all'intervento;
- e) ogni altro elaborato tecnico-descrittivo utile alla rappresentazione della richiesta sistemazione di suolo pubblico

5.8 La richiesta di concessione all'occupazione suolo dovrà essere presentata nelle forme e nei modi stabiliti dall'apposito vigente " regolamento Comunale per l'applicazione del canone di occupazione di spazi e aree pubbliche"

Decorrenze e competenze

Le prescrizioni del presente piano saranno applicate:

- * per le nuove autorizzazioni a partire dal 01.04.2009
- * per le autorizzazioni in scadenza entro il 31.05.2009 a partire dal loro rinnovo.

Le attrezzature esterne già esistenti e autorizzate per il 2009 dovranno essere adeguate alle prescrizioni del presente piano entro il 31.05.2009.

In caso di scadenza della precedente autorizzazione conforme alle presenti prescrizioni, quanto sopra sarà oggetto di appositi riferimenti e di prescrizione al momento del rinnovo

Su istanza degli interessati, che dimostreranno l'adeguamento alle norme del presente piano di tende, tavoli, sedie, ombrelloni, posti su suolo pubblico, il comune procederà all'esenzione a partire dal 2009 dal pagamento del 50 % della COSAP per un anno.

L'esenzione del 50 % della COSAP sarà per due anni in caso di adeguamento dell'arredo urbano esterno con l'eliminazione delle verande poste su suolo pubblico. I due benefici non sono cumulabili.

La sostituzione delle insegne a bandiera dovrà avvenire entro il 31.12.2009. A favore degli adempienti il comune procederà all'esenzione a partire dal 2010 dal pagamento della relativa imposta per due anni.

L'adeguamento dei colori delle tende dovrà avvenire al momento della loro sostituzione

Le autorizzazioni per le occupazioni previste dal presente piano e le superiori riduzioni saranno rilasciate dal Dirigente l'Ufficio Tributi, previo parere favorevole da parte del Dirigente dell'Ufficio Urbanistica, a cui resta la competenza per le autorizzazioni edilizie.

Art 7

Vasi ornamentali e raccoglitori di cicche

E' consentita la posa sul suolo pubblico Comunale come abbellimento e arredamento urbano, in esenzione della COSAP, di vasi ornamentali con piante o fiori in adiacenza agli esercizi commerciali o abitazione private, i cui titolari assumeranno la loro cura, nel rispetto delle seguenti regole.

L'interessato, titolare dell'esercizio commerciale o titolare dell'abitazione privata a piano terra, dovrà prima della posa fare richiesta al dirigente l'ufficio tributi per installazione di una o più fioriere, con l'indicazione dell'ubicazione: via e numero civico dove posizionare le fioriere, la larghezza del marciapiede, il materiale usato e le caratteristiche delle piante o dei fiori da piantumare, allegando idonea piantina.

Le fioriere dovranno essere addossate al muro dell'esercizio commerciale richiedente, non superare la larghezza di cm. 50, non dovranno essere realizzate in plastica esterna o materiale simile, dovranno avere il requisito di asportabilità ed essere rifinite esternamente di colore "cotto" o in sintonia con il contesto urbano. La loro collocazione dovrà lasciare uno spazio libero sul marciapiede e dagli scivoli per il transito dei diversamente abili di almeno cm.150.

Nelle fioriere potranno essere piantumate esclusivamente piante e fiori che non rechino pericolo per la pubblica incolumità (per esempio cactus, piante comuni o grasse aventi spine o sostanze urticanti).

Le piante o i fiori, comprese le fioriere, non dovranno superare l'altezza dal suolo di cm.140 e la larghezza di cm.50.

Sarà a carico del richiedente la cura delle piante o dei fiori, non sarà consentito l'uso o la permanenza sul suolo pubblico di fioriere vuote o disadorne, che dopo diffida saranno asportate dal comune.

Tutte le fioriere non autorizzate potranno essere regolarizzate nel rispetto delle presenti regole, previa richiesta, come sopra riportato, entro giorni trenta dalla pubblicazione di apposito avviso; quelle non regolarizzate saranno rimosse a cura del Comune ed a spese del proprietario se conosciuto.

Nel rispetto del piano di decoro urbano, l'Amministrazione Comunale procederà ad ampliare e rivedere il piano di posizionamento sul suolo pubblico dei raccoglitori delle cicche di sigarette.

Qualora la loro collocazione ricada nelle vicinanze di esercizi commerciali, i raccoglitori saranno mantenuti a condizione che gli esercenti interessati provvedano alla sorveglianza e pulizia degli stessi. In caso contrario saranno spostati e potranno essere posti nei pressi di altri esercizi

Approvato con delibera di giunta n. 70 del 25.03.2009